

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA' DI PIAVE

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso presentato da xxxxxx per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. yyyyyyyy

sentito personalmente il beneficiario e i di lui prossimi congiunti;

esaminata la documentazione prodotta;

espletata una CTU medico-legale;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19.4.2010,

ha emesso il seguente

DECRETO.

Dall'esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e del CTU dott. ROSSI è risultato che il sig. yyyyyyyy non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.

Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.

La nomina dell'ADS è rivolta in prevalenza all'accertamento delle terapie più idonee per la cura e la tutela della salute del beneficiario.

In attesa dall'individuazione di soggetto competente in materia medica, la nomina ricade in via provvisoria sulla ricorrente.

P.Q.M.

visto l'art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,

nomina a favore del beneficiario yyyyyyyy, nato a il e residente a , amministratore di sostegno la sig.ra xxxxxx , nata a il e residente in

Dà incarico all'amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:

- rappresentare il beneficiario nell'espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;
- compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato al beneficiario stesso;
- provvedere, in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura fiscale;
- provvedere all'individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi compresa l'autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. – al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario.

Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall'art. 411 c.c., di competenza del G.T..

Dispone che l'incarico sia a tempo determinato e cessi in data 12.12.2011.

Rinvia all'udienza del ad ore per individuazione di eventuale soggetto, competente in relazione alle peculiari esigenze di cura del beneficiario, da nominare quale ADS a tempo indeterminato.

Dispone che l'amministratore di sostegno presenti all'udienza indicata a questo G.T. una relazione sull'attività svolta e sull'evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..

Si invita l'amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l'urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell'art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.

L'amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell'art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l'informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all'art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.

L'amministratore di sostegno coinvolgerà nell'attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 405 co. 7 c.c..

Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.

San Donà di Piave, 15.3.2010

Il Giudice Tutelare

dott.ssa Viviana Mele